


Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna

Prot. n. 0002996 / P

Data 25/01/2013

Class ALP-E/42

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
tel + 39 040 377 4512 fax + 39 040 377 4513	ambiente.energia.montagna@ regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo n. SGEO-SDIS/

/E/42

TRASMESSA UNICAMENTE
VIA APPLICATIVO ITER ATTI WEB

Ai comuni dei bacini dei Fiumi Isonzo,
Livenza, Tagliamento e Piave

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza.

Obblighi derivanti dal D.lgs 152/2006.

Con riferimento all'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave e della prima variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati sulla G.U. n.280 del 30.11.2012 e sul BUR n.52 del 27.12.2012) si comunica agli enti in indirizzo che le disposizioni dei Piani citati hanno, ai sensi di legge, carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati ai sensi dell'art. 65 del D.lgs 152/2006.

Le Amministrazioni comunali in indirizzo sono pertanto tenute a verificare gli strumenti urbanistici comunali vigenti alla luce dei contenuti dei suddetti Piani, apportando, ove necessario, modifiche agli strumenti urbanistici stessi, anche attraverso la procedura semplificata di cui all'art. 17 del D.P.Reg. 86/2008.

Nelle more del completamento della verifica appena considerata, si segnala l'opportunità che gli uffici tecnici di codesta Amministrazione comunale, valutino caso per caso in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dell'eventuale contrasto delle vigenti prescrizioni urbanistiche con le norme di PAI, negli ambiti di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva.

In attesa della verifica e dell'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici alle vigenti prescrizioni di PAI, gli Enti locali interessati dal Piano sono tenuti comunque a rispettare, nel settore urbanistico, le sovraordinate prescrizioni a prescindere dall'effettivo adeguamento dei propri strumenti di pianificazione agli effetti del D.lgs. 152/2006.

Ai fini della verifica di cui si tratta, si ricorda che le norme di attuazione del PAI stabiliscono in modo puntuale gli interventi consentiti nelle zone aventi pericolosità media (P2), elevata (P3) e molto

elevata (P4), mentre per le zone a pericolosità moderata (P1) prevedono che l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente siano disciplinati dalla pianificazione urbanistica e territoriale nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali dei PAI, conformandosi agli stessi.

Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dagli stessi PAI si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

Per le zone di attenzione idraulica si richiama quanto riportato nell'articolo 5 delle norme di attuazione dei PAI.

Per le zone a pericolosità geologica moderata (P1) si ricorda che le stesse sono attribuibili a paleofrane o ad ambiti protetti da opere di difesa e che per tanto la disciplina dell'uso del suolo dovrà essere puntualmente verificata in funzione della natura stessa della pericolosità residua.

Nelle aree sottoposte a pericolo da valanga, siano esse individuate come elementi geometrici areali (valanghe incanalate e di versante) che lineari (scaricamenti lungo colatoi stretti), il livello di pericolosità così come previsto dalla L. R. 34 del 20 maggio 1988 è molto elevata (P4) fatte salve le aree in cui esistano specifici studi di dettaglio o "Piani di Zone Esposte a Valanghe" (P.Z.E.V.). In tali aree, identificate con lo Studio di dettaglio, le perimetrazioni delle Carte di localizzazione Probabile di Valanghe (C.L.P.V.) vengono sostituite con quelle derivanti dallo Studio stesso e mantengono le classi di pericolosità/rischio da questo assegnate, così come previsto nella definizione dei criteri applicativi per la determinazione della classe di pericolosità da valanga del PAI.

Qualora le Amministrazioni comunali dovessero predisporre varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti all'atto dell'adozione dei Piani sopra menzionati, le previsioni delle varianti medesime dovranno essere valutate alla luce delle indicazioni del PAI anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 4 ter dell'art. 10 della L.R. 27/1988 (asseverazione del professionista estensore del progetto di piano).

Si informa che le perimetrazioni ufficiali e le norme dei PAI sono riportate sul sito dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - www.adbve.it.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare, il dott. geol. Fabrizio Kranitz (tel. 0403774457) per la parte geologica, il dott. geol. Fulvio Gasparo (tel. 0403774452) per la parte idraulica, e il dott. Matteo Rustia (tel.040 37774522) per gli aspetti procedurali legati alla verifica ed eventuale modifica degli strumenti urbanistici.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale
dott. Giovanni Petris